

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Società Ginnastica Gemonese Associazione Sportiva Dilettantistica

Articolo 1

Denominazione, sede e durata

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Costituzione italiana e degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile, nel rispetto del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e della normativa in materia, è costituita, senza finalità di lucro, l'associazione sportiva dilettantistica che assume la denominazione "Società Ginnastica Gemonese Associazione Sportiva Dilettantistica", in seguito, nel presente statuto, indicata anche in breve come l'"Associazione". La denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica" nonché il relativo acronimo di "ASD", "A.S.D." o "a.s.d." potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro medesimo al quale l'Associazione si obbliga ad iscriversi, nelle forme e modalità previste dalla vigente normativa.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

L'Associazione ha sede in Gemona del Friuli in via Baldissera n. 2 e potrà comunque svolgere la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 2

Oggetto e scopi

L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro; l'Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative. L'Associazione si propone, quale scopo principale, sensibilizzare la

popolazione ed in particolare i giovani agli interessi sportivi, artistici e culturali con particolare riguardo alla ginnastica e alle pratiche ad essa connesse.

Ai fini del conseguimento dei propri scopi istituzionali-sportivi, l'Associazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, si propone di esercitare, in via stabile e principale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, in particolare nel campo della ginnastica, ivi comprendendo le attività di formazione e didattica, di preparazione e d'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà:

- promuovere la pratica di ogni attività di carattere sportivo, ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo;
- organizzare e gestire corsi di formazione sportiva, in particolare nel campo della ginnastica;
- organizzare e partecipare ad attività e manifestazioni sportive, culturali e ricreative, quali, a titolo esemplificativo, convegni, concorsi, gare, mostre, rassegne, spettacoli, corsi, stage, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento, nel campo della ginnastica;
- svolgere, stipulando anche apposite convenzioni con enti pubblici e privati, attività di approfondimento, divulgazione, studio e ricerca in campo sportivo, artistico, storico ed antropologico anche attraverso la realizzazione di pubblicazioni e/o di materiale editoriale e/o multimediale;
- organizzare e gestire impianti e strutture sportive e ricreative di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, ecc. e fornire i servizi connessi quali bar, ristoranti, strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi, anche mediante sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
- fornire i beni e servizi che si rendessero, direttamente o indirettamente, necessari al corretto svolgimento delle specifiche discipline sportive e ricreative.

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, attività diverse da quelle principali, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nel rispetto dei criteri e dei limiti che saranno definiti dalla vigente normativa. L'individuazione delle eventuali attività secondarie è di competenza del Consiglio Direttivo.

L'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I. nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e/o degli Enti di Promozione Sportiva cui intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, l'Associazione potrà:

- compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie ritenute utili, necessarie e correlate agli scopi istituzionali ed al raggiungimento delle finalità statutarie e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla costruzione, ampliamento, attrezzamento e miglioramento di impianti sportivi e ricreativi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività associative;
- assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati;
- promuovere e pubblicizzare la propria attività ed immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi;

L'Associazione potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie e alla legge, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire.

Articolo 3

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività in via principale da:

- quote associative ordinarie e contributi specifici degli associati;
- donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi;

in eventuale via secondaria, accessoria e connessa agli scopi istituzionali-sportivi da:

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
- entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione;
- locazione o affitto di beni mobili e immobili;
- ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali-sportivi, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

I fondi sono depositati presso le banche scelte dal Consiglio Direttivo.

Come infra dettagliato al successivo art. 13, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'Associazione provvederà a redigere apposito specifico rendiconto ai sensi della normativa vigente.

Articolo 4

Associati

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Consiglio Direttivo, che versino la quota di iscrizione e che dichiarino nella domanda scritta di ammissione:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'Associazione e le norme regolamentari interne circa l'utilizzo delle attrezzature e dei beni dell'Associazione;
- di rispettare lo statuto e le norme stabilite dalla Federazione sportiva e/o dall'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione sarà affiliata;

- di accettare e rispettare le norme e le direttive del C.O.N.I.-

Tutti gli associati che intendano svolgere le attività sportive che rappresentano l'oggetto di cui al precedente articolo devono essere tesserati presso la Federazione sportiva e/o Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione sarà affiliata; il tesseramento sportivo, così come le iscrizioni e i rinnovi alla Federazione sportiva e/o Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione sarà affiliata, devono essere richiesti per il tramite dell'Associazione.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Chi esercita la potestà genitoriale potrà esercitare il diritto di voto per conto dell'associato minorenni. Ogni associato ha diritto ad un voto. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

L'iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per morosità, qualora l'associato, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni dall'invito rivoltagli dal Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata;
- c) per radiazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
 - inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
 - inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno;
 - inadempienza allo Statuto e ai Regolamenti stabiliti dalla Federazione sportiva e/o Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione sarà affiliata;
 - inadempienza alle norme e alle direttive del C.O.N.I.;
 - azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;
 - condotta contraria alle attività dell'Associazione;
 - quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata all'associato mediante lettera raccomandata; contro tale delibera è ammesso ricorso all'assemblea e la decisione è inappellabile. Gli associati morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate.

Articolo 5

Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto:

- di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e, qualora maggiorenni, con il diritto di voto. Chi esercita la potestà genitoriale potrà esercitare i succitati diritti per conto dell'associato minorenni;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione degli associati;
- di frequentare i locali dell'Associazione e usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite dal Consiglio Direttivo anche mediante adozione di Regolamenti.

Gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ad osservare le norme stabilite dalla Federazione sportiva cui l'Associazione sarà affiliata;
- ad osservare le norme e le direttive del CONI e della Federazione sportiva e/o Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione sarà affiliata;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio Direttivo;
- a utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

Articolo 6

Quote associative e contributi

Le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato e dalle modalità di pagamento che il Consiglio Direttivo stabilirà. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato. Per le specifiche prestazioni di natura sportiva erogate agli associati, in aggiunta alla quota associativa ordinaria, potranno essere richiesti dei "contributi specifici". Anche la determinazione dei contributi specifici spetta annualmente al Consiglio Direttivo.

Articolo 7

Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea degli Associati;
2. il Consiglio Direttivo;
3. l'organo di controllo, qualora istituito

Articolo 8

Assemblea degli associati

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli aderenti che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente, proposti dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea in forma ordinaria delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e del Presidente di detto organo e sulle materie deferite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'assemblea è convocata a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci tramite avviso scritto, anche a mezzo di posta elettronica, posta ordinaria o raccomandata ovvero ogni altro mezzo idoneo a dare opportuna conoscenza a tutti gli associati, contenente la data e l'ora di prima e di seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno, da inviare a ciascuno dei soci almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione medesima; in particolare l'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche e/o integrazioni dello Statuto.

L'assemblea straordinaria per modificare l'atto costitutivo e lo statuto è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati, ad esclusione di quelli che ricoprono incarichi di gestione e/o controllo, tuttavia ciascun associato non può farsi portatore di più di una delega; non è ammesso il voto per corrispondenza.

La convocazione dell'assemblea può avvenire anche su richiesta motivata di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Articolo 9

Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre, nominati dall'assemblea. Il Consiglio Direttivo resta in carica per quattro esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio, con possibilità di essere rieletti. Non possono far parte del Consiglio Direttivo persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte della Federazione sportiva e/o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata.

È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il bilancio consuntivo e l'eventuale relazione illustrativa, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri o un componente dell'organo di controllo. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove purché nella Regione ove ha sede l'Associazione. Le riunioni potranno svolgersi anche attraverso audio-conferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, mediante lettera raccomandata o altro strumento idoneo quale, ad esempio, la posta elettronica all'indirizzo formalmente comunicato all'Associazione, al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun membro dell'organo di controllo almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo

e l'ordine del giorno della riunione stessa. La convocazione potrà essere fatta anche mediante telegramma, con preavviso di almeno 36 (trentasei) ore. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi dell'organo di controllo.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente o, in mancanza di entrambi, dal membro più anziano.

I verbali delle riunioni sono trascritti nell'apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Al Consiglio sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.

Spetta, inoltre, al Consiglio il compito di fissare l'ammontare annuo della quota associativa ed i relativi termini di pagamento; di accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti e di deliberare in merito al venire meno della qualifica di aderente. Il Consiglio delibera anche l'ammontare degli eventuali contributi specifici. Spetta al Consiglio Direttivo la redazione di eventuali regolamenti interni in conformità al presente Statuto ed alla legge.

Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all'interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

Articolo 10

Presidente e vicepresidente

Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio Direttivo e durano in carica per quattro anni.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo; presenta all'assemblea degli associati il bilancio consuntivo e l'eventuale relazione illustrativa annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Articolo 11

Organo di controllo e revisione legale dei conti

Qualora l'assemblea degli associati lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'associazione, può istituire un organo con funzioni di controllo gestionale e/o contabile; l'organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale, "Collegio dei Sindaci", ovvero in forma monocratica, "Sindaco unico" a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'associazione medesima.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi; dura in carica per tre esercizi sociali e i suoi membri sono nominati dall'assemblea degli associati e possono essere rieletti; l'assemblea degli associati provvede anche alla nomina del Presidente.

Il Sindaco unico dura in carica per tre esercizi sociali ed è nominato dall'assemblea degli associati e può essere rieletto.

I sindaci devono essere nominati tra gli iscritti presso gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e, qualora ad essi sia attribuito anche il controllo legale dei conti, dovranno altresì essere iscritti anche al Registro dei Revisori Legali dei Conti.

All'organo di controllo è affidata la vigilanza sul rispetto della legge e dello statuto associativo e sull'osservanza dei principi di corretta amministrazione al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

La revisione legale dei conti potrà essere esercitata, a discrezione dell'assemblea degli associati, dal Collegio sindacale, dal Sindaco unico oppure da un revisore legale dei conti, i quali dovranno in particolare vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione sia correttamente impostata, oltre che conforme al dettato legislativo.

L'organo di controllo e/o l'incaricato della revisione legale dei conti, qualora lo ritengano opportuno, potranno richiedere la convocazione dell'assemblea degli associati.

L'organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche di sua competenza nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto nell'apposito Libro.

Articolo 12

Bilancio/Rendiconto economico-finanziario

Gli esercizi sociali dell'Associazione si aprono il primo gennaio e si chiudono il trentun dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all'assemblea per l'approvazione il bilancio od il rendiconto economico-finanziario. Da tale documento deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione e può, a tale scopo, essere accompagnato da una relazione illustrativa. Esso potrà assumere forma di rendiconto per cassa o di bilancio con stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario. In ogni caso è fatto obbligo al Consiglio direttivo di documentare, qualora siano state esercitate le attività diverse di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, il loro carattere secondario e strumentale nella

relazione illustrativa o, nell'ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Articolo 13

Divieto di distribuzione di utili

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, sia durante la vita dell'Associazione sia in caso di scioglimento, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 14

Intrasmissibilità della quota o contributo associativo

La quota e/o contributo associativo è intrasmissibile a qualunque titolo.

Articolo 15

Modifiche allo Statuto

Per la revisione o la modifica dello Statuto delibera l'assemblea dei soci in seduta straordinaria; le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati.

Articolo 16

Scioglimento dell'Associazione

L'assemblea che delibera:

- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore;
- sulla devoluzione dei beni in casodi scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione;

delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione; in questo caso sono escluse le deleghe. La richiesta di assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 2/3 (due terzi) degli associati, con l'esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato uno o più liquidatori scelti anche tra i non soci; esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire finalità sportive, ad Enti o ad associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, dalla Federazione sportiva cui l'Associazione sarà affiliata, o dal C.O.N.I.-

Articolo 17

Norme di rinvio

Per quanto non indicato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.